motivo, da parte dei titolari dell'impiego, l'esistenza di un rapporto particolare di solidarietà nei confronti dello Stato nonché la reciprocità dei diritti e dei doveri che sono il fondamento del vincolo di cittadinanza. Gli impieghi così esclusi sono quelli che, tenuto conto dei compiti e delle responsabilità che comportano, possono presentare le caratteristiche delle attività specifiche dell'amministrazione nei settori summenzionati.

L'impiego di insegnante nelle scuole di istruzione secondaria non costituisce un impiego nella pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 48, n. 4, del Trattato CEE.

RELAZIONE D'UDIENZA
presentata nella causa C-4/91 *

I — Antefatti e fase scritta

1. *Lo sfondo giuridico nazionale*

L'art. 5 della legge francese 13 luglio 1983, n. 83-634, relativa ai diritti ed ai doveri dei dipendenti pubblici (statuto generale dei dipendenti dello Stato e degli enti locali, Gazzetta ufficiale della Repubblica francese del 14 luglio 1983, pag. 2174) dispone:

« Non può essere dipendente pubblico:

1) — chi non abbia la cittadinanza francese ».

2. *La causa principale e la questione pregiudiziale*

La sig.ra Annegret Bleis, cittadina tedesca, ha conseguito un diploma in scienze umane presso la facoltà Parigi-X di Nanterre. Con lettera 14 ottobre 1988 chiedeva al ministero dell'Educazione nazionale di essere ammessa al concorso per l'abilitazione all'insegnamento del tedesco nel ciclo secondario (CAPES).

Il 3 novembre 1988 il vicedirettore ministeriale competente per le assunzioni le rispondeva che non poteva essere ammessa al concorso a motivo della sua cittadinanza.

Il 30 dicembre 1988 la sig.ra Bleis presentava ricorso gerarchico contro tale decisione

* Lingua processuale: il francese.

al ministro dell'Educazione nazionale, della Gioventù e dello Sport.

Dopo un silenzio protrattosi per oltre quattro mesi, senza che il ministro si pronunciasse sul ricorso della sig.ra Bleis, quest'ultima decideva di adire il Tribunal administratif di Parigi per chiedere l'annullamento del silenzio-rifiuto.

Con sentenza 4 dicembre 1990 il Tribunal administratif di Parigi (Sesta Ripartizione, Prima Sezione) sospendeva il procedimento per sottoporre alla Corte la seguente questione:

« Se l'impiego di professore abilitato all'insegnamento secondario nella scuola pubblica francese costituisca un impiego nella pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 48, n. 4, del Trattato CEE ».

3. *Il procedimento dinanzi alla Corte*

La sentenza del giudice proponente, Tribunal administratif di Parigi, è stata registrata nella cancelleria della Corte il 9 gennaio 1991.

Conformemente all'art. 20 del Protocollo sullo Statuto della Corte di giustizia CEE, hanno presentato osservazioni scritte: la ricorrente nella causa principale, rappresentata dall'avv. Sylvie Deniniolle, del foro di Parigi, la Commissione delle Comunità europee, rappresentata dal sig. Jean-Claude Séché, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, la Repubblica francese, rappresentata dalla sig.ra Edwige Belliard e dal sig. Claude Chavance, del ministero degli Affari esteri, in qualità di agenti.

Su relazione del giudice relatore, sentito l'avvocato generale, la Corte ha deciso di passare alla fase orale senza procedere ad istruttoria e di assegnare la causa alla Terza Sezione.

II — Compendio delle osservazioni scritte presentate alla Corte

La *sig.ra Bleis* osserva che la normativa francese opera, per quanto riguarda l'accesso all'insegnamento nel ciclo secondario, una discriminazione a motivo della cittadinanza, incompatibile con l'art. 48 del Trattato.

A suo parere, emerge dalla giurisprudenza della Corte (sentenze 12 febbraio 1974, Sotgiu, causa 152/73, Racc. pag. 153; 17 dicembre 1980, Commissione/Belgio, causa 149/79, Racc. pag. 3881; 26 maggio 1982, Commissione/Belgio, causa 149/79, Racc. pag. 1845; 3 giugno 1986, Commissione/Francia, causa 307/84, Racc. pag. 1725; 3 luglio 1986, Deborah Lawrie-Blum/Land Baden-Württemberg, causa 66/85, Racc. pag. 2121; 16 giugno 1987, Commissione/Italia, causa 225/85, Racc. pag. 2625; e 30 maggio 1989, Pilar Allué, causa 33/88, Racc. pag. 1591) che, per definire un impiego come appartenente alla pubblica amministrazione, si deve tener conto della natura delle funzioni e delle responsabilità che esso comporta.

La sig.ra Bleis sostiene che la politica della Commissione tradotta nella sua comunicazione « Libera circolazione dei lavoratori ed accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione degli Stati membri: azione della Commissione in materia di applicazione dell'art. 48, n. 4, del Trattato CEE » (GU C 72 del 18 marzo 1988, pag. 2), a favore di una maggior mobilità dei lavoratori, nonché i programmi Erasmus includono l'insegnamento nelle scuole pubbliche come uno degli orientamenti prioritari.

Dato che l'impiego in questione non implica l'esercizio di prerogative della pubblica autorità e non coinvolge nemmeno responsabilità per la salvaguardia di interessi generali dello Stato, si propone alla Corte la seguente soluzione della questione pregiudiziale:

« L'impiego di professore abilitato all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria nella scuola pubblica francese non è un impiego nella pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 48, n. 4, del Trattato CEE ».

La *Commissione* sostiene che il provvedimento litigioso è in contrasto con l'art. 48, n. 4, del Trattato. Nel caso specifico degli insegnanti, non è contestato che essi sono, come gli altri pubblici dipendenti, « lavoratori » ai sensi dell'art. 48 e che fruiscono quindi del diritto di libera circolazione contemplato da detta disposizione (sentenza 3 luglio 1986, Lawrie-Blum, punto 20 della motivazione).

Secondo la Commissione, in diverse sentenze relative all'art. 48, n. 4, la Corte ha sancito alcuni principi fondamentali in merito: poiché costituisce una deroga ad una libertà fondamentale, questa disposizione va interpretata restrittivamente; la nozione di « impiego nella pubblica amministrazione » ha carattere comunitario; l'accesso al posto non può venir rifiutato, eccezion fatta per alcune funzioni amministrative. Dalla sentenza 17 dicembre 1980, Commissione/Belgio, punto 10 della motivazione, emerge che rientrano nella sfera dell'art. 48, n. 4, i posti che implicano una partecipazione, diretta o indiretta, all'esercizio dei pubblici poteri ed alle funzioni che hanno come oggetto la salvaguardia degli interessi generali dello Stato o degli altri enti pubblici. Detti impieghi presuppongono, infatti, da parte dei titolari del posto, l'esistenza di un rapporto particolare di solidarietà nei confronti dello Stato nonché la reciprocità dei diritti e di alcuni doveri che sono il fondamento dei vincoli di nazionalità.

Ne consegue che gli impieghi di insegnante non sono contemplati da questa disposizione, come la Corte ha dichiarato in due occasioni (sentenze 3 luglio 1986, Deborah Lawrie-Blum, citata, e 30 maggio 1989, Pilar Allué, citata, punto 7 della motivazione).

La Commissione osserva che la normativa francese non osta all'assunzione di stranieri con incarichi non di ruolo, ma prescrive il requisito della cittadinanza francese per l'assunzione di personale in posti di ruolo. La Corte ha già avuto modo di pronunciarsi — in merito agli impieghi di infermiere o di infermiera nei pubblici ospedali — sulla distinzione tra personale di ruolo e personale

contrattuale nell'amministrazione francese circa l'accesso al posto di cittadini degli altri Stati membri (sentenza 3 giugno 1986, Commissione/Francia, punto 16 della motivazione). A giudizio della Commissione, la soluzione fornita dalla Corte circa la portata dell'art. 48, n. 4, può trasporsi agli impieghi di insegnante, come quelli sui quali verte la presente controversia.

La Commissione ricorda infine che, nella sua comunicazione sull'accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione, ha ritenuto che la deroga fissata dall'art. 48, n. 4, riguardi le funzioni specifiche dello Stato e degli enti assimilabili, come le forze armate, la polizia e le altre forze dell'ordine, la magistratura, l'amministrazione fiscale e la diplomazia. In questo elenco non è stato incluso l'insegnamento.

Da quanto precede emerge che la soluzione da fornire alla questione pregiudiziale è la seguente:

« L'impiego di professore abilitato all'insegnamento negli istituti di istruzione secondaria nella scuola pubblica francese non costituisce un impiego nella pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 48, n. 4, del Trattato CEE ».

Il *governo francese* non contesta che la normativa litigiosa sia in contrasto con l'art. 48 del Trattato. Tiene ad informare la Corte che il ministro dell'Educazione nazionale ha interposto appello dinanzi al Consiglio di Stato contro la sentenza di rinvio del Tribunal administratif di Parigi.

Il governo francese precisa inoltre che il Consiglio dei ministri francese ha adottato un disegno di legge che modifica la legge 13 luglio 1983, n. 83-634, per aprire l'accesso al pubblico impiego francese, tanto presso lo Stato quanto presso gli altri enti pubblici, ai cittadini degli Stati membri della Comunità in relazione a posti le cui mansioni non implicano partecipazione diretta o indiretta all'esercizio delle prerogative dell'autorità pubblica dello Stato o degli altri enti pubblici. Il disegno di legge sarà sottoposto al Parlamento nella sessione primaverile. In applicazione di detta legge, la funzione dell'insegnamento sarà aperta ai cittadini comunitari.

J. C. Moitinho de Almeida
giudice relatore